

# Carta doganale del viaggiatore

*La carta doganale del viaggiatore  
si propone come strumento di facile e pronta consultazione,  
per conoscere le principali disposizioni doganali.*

*Un ausilio a tutti coloro che siano in arrivo o in partenza  
dal nostro paese, per essere in grado di predisporre in anticipo  
gli eventuali documenti necessari,  
limitando i tempi di attesa e le formalità.*

## Carta doganale del viaggiatore

Edizione 2002  
a cura dell'Ufficio  
Comunicazione e relazioni esterne

[www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it)



UTILE PER CHI ARRIVA, PREZIOSA PER CHI PARTE.....	3
VIAGGI D'AVVERSO PAESI EXTRACOMUNITARI.....	5
Oggetti e generi di consumo .....	5
Valuta .....	9
Animali .....	9
Specie protette .....	10
Armi .....	13
Beni Culturali .....	13

VIAGGI NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA.....	15
Oggetti e generi di consumo .....	15
Veicoli nuovi.....	16
Beni Culturali .....	17
Animali .....	18
Specie protette .....	19
Armi .....	21
Valuta.....	21

ALCUNI CONSIGLI PER CHI SI RECA ALL'ESTERO.....	23
Specie protette .....	23
Apparecchiature foto-video ed elettroniche.....	23
Viaggi in auto .....	24
I controlli dei bagagli nei viaggi aerei.....	24
Informazioni telefoniche .....	26

## Utile per chi arriva, preziosa per chi parte

Un'attività non solo fiscale ma anche e soprattutto economica, nel senso più lato del termine, caratterizza l'Amministrazione doganale fin dalle sue origini. E ciò, sia per la particolare funzione di organismo tecnico che facilita gli scambi commerciali del Paese, sia per la natura dei tributi amministrati.

L'Agenzia delle Dogane – la nuova organizzazione che dal gennaio 2001 svolge i compiti e le funzioni doganali – ha raccolto e trasmette, quindi, un patrimonio inestimabile di “memoria”, che è appartenenza, identità, cultura di una organizzazione: in una parola, la sua ricchezza professionale.

L'Agenzia si è assunta nuove e significative responsabilità, come quella di non sottrarsi al giudizio degli utenti, fornendo loro completezza, chiarezza e trasparenza nella comunicazione delle informazioni sui servizi.

È in questo spirito che è nata la nuova “**Carta doganale del viaggiatore**”, rinnovata nella veste grafica ed aggiornata nei contenuti.

L'obiettivo è quello di fornire a tutti coloro che, in viaggio, transitano nei nostri punti doganali, un agile strumento di immediata consultazione, utile a sveltire le for-



malità e ridurre i tempi di attesa.

Divisa in due parti: Viaggi da/verso Paesi extracomunitari e Viaggi nell'ambito dell'Unione Europea per rispecchiare la separazione dei flussi di traffico che si trova nei punti di arrivo o partenza, riporta tutte le informazioni necessarie per lo sdoganamento dei beni che più frequentemente i viaggiatori portano al seguito nei loro viaggi internazionali.

Una serie di pannelli nei punti doganali (canale verde: "nulla da dichiarare" e canale rosso: "beni da dichiarare") indicheranno ai viaggiatori l'esatto percorso.

Il personale dell'Agenzia è, comunque, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o informazione.

Benvenuti nella nuova Dogana.

## Oggetti e generi di consumo

### Importazione

Il viaggiatore in arrivo da un Paese che non fa parte dell'Unione Europea (nota 1) può portare con sé, nel bagaglio personale ed in esenzione dai diritti doganali, acquisti di valore complessivo non superiore a € 175 purché si tratti di importazioni prive di carattere commerciale. Tale valore si riduce a € 90 per i minori di 15 anni. Nel valore complessivo di € 175 non deve essere considerato il valore dei generi indicati nella tabella che segue, limitatamente ai quantitativi previsti dalla stessa.

### Tabella 1 **Tabacchi, alcol, profumi, caffè, tè**

*Quantitativi ammessi per acquisti effettuati all'esterno dell'Unione Europea*

#### PRODOTTI DEL TABACCO:

Sigarette	200 pezzi
<i>oppure</i>	
Sigaretti (massimo 3 g. ciascuno)	100 pezzi
<i>oppure</i>	
Sigari	50 pezzi
<i>oppure</i>	
Tabacco da fumo	250 gr.

#### BEVANDE ALCOLICHE:

Bevande distillate e bevande alcoliche, aventi titolo alcolometrico superiore a 22% vol., alcole etilico non denaturato di 80% vol. o più	1 litro
---	---------

(1) Fanno parte dell'Unione Europea: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna. A partire dal 2004 è prevista l'adesione di Polonia, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro e Malta.

**segue tabella 1 Tabacchi, alcol, profumi, caffè, tè**Quantitativi ammessi per acquisti effettuati all'esterno dell'Unione Europea*oppure*

Bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole pari o inferiore a 22% vol., vini spumanti, vini liquorosi

2 litri

*e*

vini tranquilli

2 litri

**PROFUMI:**

Profumi

50 g.

Acqua di toilette

25 cl

**CAFFÈ:**

Caffè

500 g.

*oppure*

Estratti o essenza di caffè

200 g.

**TÈ:**

Tè

100 g.

*oppure*

Estratti o essenza di tè

40 g.

I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall'esenzione per i tabacchi e gli alcolici; quelli inferiori a 15 anni, anche dall'esenzione per il caffè.

Se si eccede la franchigia di € 175, il prodotto sconta per intero i diritti doganali.

**Esportazione**

Non è previsto alcun limite di valore. Possono, comunque, esistere disposizioni limitative stabilite dai Paesi di destinazione, per cui si consiglia di rivolgersi alle relative ambasciate, prima della partenza.

I viaggiatori residenti o domiciliati fuori dell'Unione Europea possono ottenere lo sgravio o il rimborso dell'IVA inclusa nel prezzo di vendita dei beni acquistati in Italia.

Tale beneficio può essere concesso a condizione che:

- il valore complessivo dell'acquisto sia superiore a € 154,94 (IVA inclusa);
- la merce sia destinata all'uso personale o familiare e sia trasportata nei bagagli personali;
- l'acquisto risulti da una fattura con la descrizione della merce, i dati anagrafici del viaggiatore stesso e gli estremi del suo passaporto o di un altro documento dello stesso valore;
- la merce venga trasportata fuori dal territorio dell'Unione Europea entro tre mesi dalla fine del mese di acquisto;
- la merce acquistata e la relativa fattura vengano esibite all'Ufficio doganale di uscita dal territorio dell'U.E. che deve apporre sulla documentazione commerciale il VISTO DOGANALE a riprova dell'avvenuta uscita delle merci dal territorio comunitario;
- la fattura così convalidata venga restituita al venditore italiano entro quattro mesi dalla fine del mese di acquisto.

Per ottenere il beneficio dello sgravio o del rimborso dell'IVA inclusa nel prezzo di vendita dei beni acquistati, la merce deve essere sempre esibita all'ufficio doganale.

Possono, tuttavia, usufruire del beneficio anche i beni che non vengono trasportati fuori dal territorio doganale comunitario direttamente nel bagaglio a seguito del passeggero, ma che siano inoltrati al domicilio estero del proprietario come bagaglio “non accompagnato”.

In questo caso i beni vengono, infatti, affidati alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione e sono oggetto di un contratto di trasporto aereo che si perfeziona con l’emissione, da parte del vettore, della cosiddetta Lettera di Trasporto Aereo (LTA).

Ai fini del rimborso o dello sgravio dell’IVA, l’ufficio doganale di uscita apporrà il prescritto visto soltanto a condizione che:

- vi sia identità tra la merce descritta sulla Lettera di Trasporto Aereo (LTA) e quella indicata sulla fattura rilasciata dal venditore;
- il nominativo del mittente e quello del destinatario dei beni spediti coincidano;
- sulla Lettera di Trasporto Aereo (LTA) siano riportati gli estremi del medesimo documento di riconoscimento del viaggiatore straniero (passaporto o altro documento dello stesso valore) che risultano indicati sulla fattura di vendita emessa dal venditore italiano.

Esistono attualmente alcune società TAX FREE autorizzate ad effettuare il rimborso immediato dell’IVA, già al momento dell’uscita della merce dal territorio italiano (o comunitario), senza cioè che il viaggiatore debba restituire la fattura al venditore.

Il servizio comporta il pagamento di un corrispettivo che dette società detraggono direttamente dall’ammontare dell’IVA rimborsata al viaggiatore straniero.

## Valuta



L’importazione e/o l’esportazione di valuta o altri titoli e valori mobiliari è libera fino all’importo complessivo di € 12.500,00.

Oltre questo importo è necessario compilare un formulario da depositare in dogana al momento dell’entrata o dell’uscita dal territorio doganale.

La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria.

È previsto, pertanto, il sequestro, nel limite del 40%, dell’importo in eccedenza il valore di € 12.500,00.

L’importo sequestrato sarà restituito solo al pagamento della sanzione fissata dall’Ufficio italiano dei cambi (che può arrivare fino al 40% dell’importo in eccedenza).

## Animali



### Canì e gatti

Per l’importazione – o al seguito del viaggiatore – in Italia occorre che l’animale sia munito di un certificato sanitario rilasciato dalle autori-

tà sanitarie del Paese di provenienza. Il certificato dovrà contenere i dati identificativi dell'animale e del proprietario e dovrà attestare che l'animale è stato riconosciuto sano ed è in regola con la vaccinazione antirabbica. Tale vaccinazione, al momento del viaggio, dovrà risultare effettuata da non meno di 20 giorni e da non più di 11 mesi. Se gli animali, invece, sono diretti verso un paese extra U.E. si consiglia di richiedere all'Ambasciata del paese di destinazione le misure necessarie e le vaccinazioni dovute.

### Altri Animali

L'importazione di altri animali – ad esempio, uccelli, pesci, rane, tartarughe terrestri – è consentita con un certificato sanitario rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza, nel quale deve essere attestato che l'animale è stato sottoposto a visita sanitaria ed è immune da malattie infettive. Se gli animali, invece, sono diretti verso un paese extra U.E. si consiglia, anche in questo caso, di richiedere all'Ambasciata del paese di destinazione le misure necessarie e le vaccinazioni dovute.



## Specie protette (flora, fauna e materiali derivati)

### Animali

Gli animali elencati nella Convenzione di Washington (quali, ad esempio, pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali, alcune specie di uccelli e scimmie) costituiscono “spe-

cie protette” dalla Convenzione stessa. Il viaggiatore che volesse importare tali animali deve esibire, oltre al certificato sanitario, il certificato CITES (*Convention on International Trade of Endangered Species = Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione*) di autorizzazione all'esportazione, rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.

Sono assolutamente vietate le importazioni di alcune specie di animali gravemente minacciate di estinzione ed iscritte all'appendice I della Convenzione di Washington, come ad esempio gli animali con pelliccia maculata (leopardi, ghepardi e ocelot).

### Piante

Anche alcuni esemplari di piante (come ad esempio cactus ed orchidee) sono state riconosciute “specie protette”. Quindi, l'importazione di questi esemplari sarà consentita solo dietro presentazione di un certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del paese di provenienza.

La Convenzione di Washington prevede l'assoluto divieto di importazione o esportazione, invece, per alcune particolari specie di piante, come, ad esempio, i cactus Ariocarpus e le orchidee Papiotelinum.

### Avorio, pellicce, corallo

#### Importazione

All'atto dell'importazione devono essere accompagnati da certifi-

cato CITES anche i prodotti derivanti dalle specie protette dalla Convenzione di Washington, come ad esempio:

- zanne di elefante ed oggetti di avorio;
- corallo;
- articoli in pelle di rettile;
- confezioni realizzate con tessuti o pellicce pregiati;
- legname proveniente dalle foreste amazzoniche.

### **Esportazione**

Il viaggiatore italiano che voglia recarsi all'estero, nel caso porti con sé pellicce o altri articoli confezionati con pelle di animali protetti, prima di uscire dal territorio nazionale deve rivolgersi ad un Ufficio del Corpo Forestale dello Stato per il rilascio di un certificato di temporanea esportazione.

L'inosservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta, per il trasgressore, nel caso in cui le specie e gli oggetti siano per uso personale, sanzioni che vanno da € 1.032,91 a € 9.296,22.

Per conoscere le formalità da espletare per il commercio e l'uso personale di piante, animali vivi o morti o loro parti e per non incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla normativa, occorre informarsi presso le Autorità competenti (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero dell'Ambiente e Ministero delle Attività Produttive).

Ulteriori informazioni sono reperibili nel manuale CITES ([ziadogane.it\) che contiene i riferimenti normativi che regolano la materia, le definizioni più ricorrenti di carattere doganale e CITES, l'elenco delle dogane abilitate, la chiara e completa indicazione delle formalità richieste per ogni situazione e gli schemi di modulistica necessari per le differenziate procedure.](http://www.agen-</a></p>
</div>
<div data-bbox=)


## **Armi**



In base alle norme di pubblica sicurezza è impedito l'ingresso sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio o arma impropria, salvo che queste non siano accompagnate da un regolare permesso rilasciato dagli Organi competenti della zona di residenza del viaggiatore.

Nel caso in cui l'arma sia sprovvista di tale permesso, è possibile depositarla in dogana, in attesa del rilascio dell'autorizzazione da parte della Questura.

## **Beni Culturali**



### **Importazione**

Il viaggiatore che importi un bene culturale lo deve dichiarare in dogana per l'applicazione della relativa fiscalità: per la determinazione del valore è necessario esibire la fattura di acquisto.

Il carattere di opera d'arte, invece, viene accertato dall'Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali.

### **Esportazione (temporanea o definitiva)**

Per l'esportazione di beni culturali elencati nell'allegato al Regolamento (CEE) n. 3911/92 (come, ad esempio, gli oggetti di interesse storico o artistico, i quadri, le sculture e i vasi ornamentali con più di 50 anni o i mobili con più di 100 anni) il viaggiatore dovrà presentare in dogana un'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Esportazioni presso una Sovrintendenza ai Beni Culturali.

Invece, per l'esportazione di beni culturali che **non** rientrano nell'elenco allegato al Regolamento (CEE) n. 3911/92 e che sono compresi nel patrimonio nazionale dei beni di valore artistico, storico o archeologico, il viaggiatore dovrà rivolgersi all'Ufficio Esportazioni, presso una Sovrintendenza ai Beni Culturali, per richiedere l'autorizzazione nazionale all'esportazione, il cosiddetto **attestato di libera circolazione** da presentare in dogana.

Nel caso, invece, di beni culturali con meno di 50 anni o che sono stati eseguiti da artisti viventi è sufficiente un'autocertificazione, accompagnata da due fotografie, con la quale il proprietario dichiara che l'opera d'arte non è soggetta a tutela nazionale.

Ogni ulteriore notizia può essere richiesta all'Ufficio Esportazione della Sovrintendenza territorialmente competente.

## VIAGGI NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA



### Oggetti e generi di consumo

Dal 1° gennaio 1993 gli Stati Membri dell'Unione Europea sono uno spazio unico di libero scambio per persone, merci e capitali.

Quindi i viaggiatori che si spostano dall'uno all'altro dei Paesi dell'Unione Europea (nota 2), possono portare con sé i beni acquistati in qualunque esercizio commerciale senza alcuna limitazione o formalità.

Fanno eccezione alcune categorie di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o di consumo come **tabacchi lavorati, alcol e bevande alcoliche** che sono ammessi entro determinati limiti:

#### Tabella 2 Tabacchi, alcol e bevande alcoliche

*Quantitativi ammessi per acquisti negli esercizi commerciali*

##### PRODOTTI DEL TABACCO:

Sigarette	800 pezzi
<i>oppure</i>	
Sigaretti (massimo 3 g. ciascuno)	400 pezzi
<i>oppure</i>	
Sigari	200 pezzi
<i>oppure</i>	
Tabacco da fumo	1 Kg.

(2) Fanno parte dell'Unione Europea: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna. A partire dal 2004 è prevista l'adesione di Polonia, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro e Malta.

## segue tabella 2 **Tabacchi, alcol e bevande alcoliche**

*Quantitativi ammessi per acquisti negli esercizi commerciali*

### **BEVANDE ALCOLICHE:**

Alcol e bevande alcoliche con gradazione superiore a 22%	10 litri
Bevande alcoliche, con gradazione inferiore a 22% vol.,	20 litri
Vino	90 litri
di cui 60 litri di vino spumante	
Birra	110 litri

Superate tali quantità, i prodotti si considerano acquistati per scopi commerciali. In questo caso la loro circolazione sarà soggetta a documenti amministrativi di accompagnamento.



## **Veicoli nuovi**

Per automobili, motociclette e autoveicoli nuovi è previsto il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nello Stato di destinazione anche se il venditore, l'acquirente o entrambi i soggetti sono privati consumatori.


Un mezzo di trasporto si considera nuovo quando risponde ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

- abbia percorso meno di seimila chilometri;
- sia stato ceduto prima della scadenza di sei mesi dalla data della prima immatricolazione o dell'iscrizione in pubblici registri o di altro provvedimento dello stesso valore.

**Attenzione:** in caso di vendita del proprio autoveicolo in un Paese straniero, per ottenere la cancellazione del veicolo, è necessario, all'atto della vendita, asportare le targhe, da riconsegnare al Pubblico Registro Automobilistico insieme al libretto di circolazione, al foglio complementare o al certificato di proprietà.

Ulteriori notizie possono essere richieste agli uffici della motorizzazione civile.

## **Beni Culturali**



### **Introduzione**

Il viaggiatore in arrivo da un Paese comunitario deve rivolgersi al competente Ufficio del Paese di partenza che provvederà, dietro presentazione della documentazione che attesta la provenienza del bene, a rilasciare un certificato di spedizione.

Non occorre certificazione, invece, per l'introduzione in Italia di opere d'arte che hanno meno di 50 anni o che sono state eseguite da artisti viventi.

### **Trasporto o spedizione (temporanea o definitiva)**

Per l'uscita dal territorio nazionale di beni culturali compresi nel patri-

monio nazionale dei beni di valore artistico, storico o archeologico, il viaggiatore dovrà richiedere all'Ufficio Esportazioni della Sovrintendenza ai Beni Culturali il rilascio di un'autorizzazione nazionale all'esportazione, il cosiddetto **attestato di libera circolazione**.

Invece, nel caso di beni culturali con meno di 50 anni o che sono stati eseguiti da artisti viventi è sufficiente un'autocertificazione, accompagnata da due fotografie con la quale il proprietario dichiara che l'opera d'arte non è soggetta a tutela nazionale.

Ogni ulteriore notizia può essere richiesta all'Ufficio Esportazione della Sovrintendenza territorialmente competente.



## Animali

### Cani e gatti

Per l'introduzione occorre un certificato sanitario rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. Il certificato dovrà contenere i dati identificativi dell'animale e del proprietario e dovrà attestare che l'animale è stato riconosciuto sano ed è in regola con la vaccinazione antirabbica. Tale vaccinazione, al momento del viaggio, dovrà risultare effettuata da non meno di 20 giorni e da non più di 11 mesi.

### Altri animali

Per altri animali – ad esempio: uccelli, pesci, rane, tartarughe terrestri – l'introduzione è consentita con un certificato sanitario rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza nel quale deve essere attestato che l'animale è stato sottoposto a visita sanitaria ed è immune da malattie infettive.

## Specie protette (flora, fauna e materiali derivati)



### Animali

Gli animali elencati nella Convenzione di Washington (quali, ad esempio, pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali, alcune specie di uccelli, scimmie) costituiscono "specie protette" dalla Convenzione di Washington. Il viaggiatore che volesse introdurre tali animali deve esibire, oltre al certificato sanitario, il certificato CITES (*Convention on International Trade of Endangered Species = Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione*) di autorizzazione all'esportazione, rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.

Sono assolutamente vietate le introduzioni di alcune specie di animali gravemente minacciate di estinzione ed iscritte all'appendice I della Convenzione di Washington, come ad esempio gli animali con pelliccia maculata (leopardi, ghepardi e ocelot).

## Piante

Anche alcuni esemplari di piante (come ad esempio cactus ed orchidee) sono state riconosciute “specie protette”. Quindi, l'introduzione di questi esemplari sarà consentita solo dietro presentazione di un certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.

La Convenzione di Washington prevede l'assoluto divieto di importazione o esportazione, invece, per alcune particolari specie di piante, come, ad esempio, i cactus *Ariocarpus* e le orchidee *Papiotelinum*.

## Avorio, pellicce, corallo

All'atto dell'introduzione devono essere accompagnati da certificato CITES anche i prodotti derivanti dalle specie protette dalla Convenzione di Washington, come ad esempio:

- zanne di elefante ed oggetti di avorio;
- corallo;
- articoli in pelle di rettile;
- confezioni realizzate con tessuti o pellicce pregiati;
- legname proveniente dalle foreste amazzoniche.

L'inosservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta per il trasgressore, nel caso in cui le specie e gli oggetti siano per uso personale, sanzioni che vanno da € 1.032,91 a € 9.296,22.

Per conoscere le formalità da espletare per il commercio e l'uso personale di piante, animali vivi o morti o loro parti e per non incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla normativa, occorre informarsi pres-

so le Autorità competenti (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero dell'Ambiente e Ministero delle Attività Produttive). Ulteriori informazioni sono reperibili nel manuale CITES ([www.agenziaadogane.it](http://www.agenziaadogane.it)) che contiene i riferimenti normativi che regolano la materia, le definizioni più ricorrenti di carattere doganale e CITES, l'elenco delle dogane abilitate, la chiara e completa indicazione delle formalità richieste per ogni situazione, e gli schemi di modulistica necessari per le differenziate procedure.

## Armi



In base alle norme di pubblica sicurezza è impedito l'ingresso nel territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio o arma impropria, salvo che queste non siano accompagnate da un regolare permesso rilasciato dagli Organi competenti della zona di residenza del viaggiatore.

## Valuta



La movimentazione di valuta e titoli al seguito è consentita senza dichiarazione fino ad un valore di € 12.500,00.

Oltre questo importo è necessario compilare un formulario da depositare presso una banca, un ufficio doganale, un ufficio postale, un comando della Guardia di Finanza, entro e non oltre le quarantotto ore successive all'entrata oppure antecedenti all'uscita dal territorio dello Stato, senza tenere conto dei giorni festivi.

La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria. È previsto, pertanto, il sequestro del 40% dell'importo eccedente il valore di € 12.500,00, che sarà riconsegnato solo al pagamento della sanzione fissata dall'Ufficio Italiano Cambi (che può arrivare fino al 40% dell'importo in eccedenza).

## ALCUNI CONSIGLI PER CHI SI RECA ALL'ESTERO



### Specie protette

All'atto dell'acquisto di piante ornamentali, animali vivi o manufatti confezionati con parti di "specie protette" dalla Convenzione di Washington (stivali, borse, mobili, gioielli, etc.) si consiglia di richiedere al venditore il rilascio di un attestato di autorizzazione CITES del Paese di provenienza.



### Apparecchiature foto-video ed elettroniche

Le apparecchiature fotografiche, videocamere, personal computers di elevato valore necessitano di una documentazione (ad esempio: ricevuta di acquisto, certificato di garanzia delle apparecchiature o la bolletta doganale d'importazione) che dimostri, in caso di controllo al momento del rientro, che sono state regolarmente acquistate o importate in Italia. In mancanza di tali documenti, si consiglia di rilasciare – presso un ufficio doganale portuale o aeroportuale – una dichiarazione di possesso da esibire al rientro.



## Viaggi in auto

Per i viaggi all'estero con la propria autovettura non sono previste particolari formalità per chi si reca nei Paesi dell'Unione Europea. Tali Paesi riconoscono, infatti, la validità sia della patente italiana che delle polizze assicurative RCA stipulate nel nostro Paese. In alcuni Paesi è richiesta la "Carta Verde". È questo un documento allegato alla polizza assicurativa degli autoveicoli che permette l'estensione della copertura assicurativa (contro furti, incidenti, incendi etc.) al di fuori del Paese dove l'assicurazione è stata stipulata: si richiede alla propria compagnia di assicurazione o presso i posti di frontiera dei Paesi nei quali è necessaria. La "patente internazionale", rilasciata dalla Prefettura di residenza, è, invece, obbligatoria in tutti i Paesi extra-europei e nei Paesi dell'ex Unione Sovietica.



## I controlli dei bagagli nei viaggi aerei

Le formalità di sdoganamento del bagaglio variano a seconda che questo sia registrato o portato a mano.

### **In partenza**

Controlli e formalità doganali sono effettuati nel Paese di partenza anche nel caso che l'aereo faccia scalo in un Paese comunitario prima

di proseguire per la sua destinazione non comunitaria.

Nel caso di trasbordo su altro aeromobile prima dell'uscita dalla U.E., i controlli del bagaglio a mano si svolgono presso l'aeroporto di transito.

### **In arrivo**

I controlli doganali si svolgono nel Paese comunitario di arrivo.

Nel caso i viaggiatori debbano proseguire con un volo intracomunitario cambiando aereo, i controlli sui bagagli registrati si svolgono all'aeroporto di arrivo di quest'ultimo volo, mentre quelli sui bagagli a mano si svolgono nel primo aeroporto comunitario di arrivo, dove avviene anche lo sdoganamento degli oggetti acquistati per il valore che ecceda l'esenzione.

**N.B.** Si consiglia, comunque, per avere maggiori possibilità di ritrovare i bagagli eventualmente smarriti, di riportare il proprio nome, cognome, indirizzo, numero e data del volo sia sull'etichetta esterna che su un'etichetta interna al bagaglio stesso.

### **Ulteriori informazioni**

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare il sito dell'Agenzia: [www.agenziaadogane.it](http://www.agenziaadogane.it) dove è possibile trovare la sezione "Relazioni con il pubblico".

## Informazioni telefoniche

### Principali Uffici doganali per il traffico passeggeri

Ancona - Aerop. R. Sanzio	(+39)-071/200157
Ancona - Staz. Marittima	(+39)-071/202695
Bari - Aerop. Palese	(+39)-080/5316196
Bari - Sez. Viaggiatori	(+39)-080/5217966
Bergamo - Aerop. Orio al Serio	(+39)-035/326377
Bizzarone (CO)	(+39)-031/948096
Bologna - Aerop. G. Marconi	(+39)-051/6479861
Brescia - Aerop. Montichiari	(+39)-030/9656575
Brindisi - Aerop. Papola	(+39)-0831/413045
Brogeda (CO)	(+39)-031/540300
Cagliari - Aerop. Elmas	(+39)-070/240098
Caselle (TO) - Aerop. S. Pertini	(+39)-011/5676891
Catania - Aerop. Fontanarossa	(+39)-095/348625
Civitavecchia (RM)	(+39)-0766/23303
Domodossola - Iselle Trasquera	(+39)-0324/79127
Ferneti (TS)	(+39)-040/212034/789
Ferneti - Sez. Pese (TS)	(+39)-040/226154
Firenze Peretola - Aerop. A. Vespucci	(+39)-055/3061629/681
Forlì - Aerop. Ridolfi	(+39)-0543/474961/2
Genova - Aerop. C. Colombo	(+39)-010/6015253
Genova - Sez. Ponte dei Mille	(+39)-010/2463526/2412005
Gaggiolo (VA)	(+39)-0332/417877
Trafo del Gran San Bernardo (AO)	(+39)-0165/780900

## Informazioni telefoniche

### Principali Uffici doganali per il traffico passeggeri

Luino - Sez. Fornasette (VA)	(+39)-0332/530285
Maslianico (CO)	(+39)-031/512206
Milano - Aerop. Linate	(+39)-02/70200470
Milano - Aerop. Malpensa	(+39)-02/58586300
Muggia Sez. Rabuiese (TS)	(+39)-040/231180
Napoli - Aerop. Capodichino	(+39)-081/7803036
Olbia - Aerop. Costasmeralda	(+39)-0789/69494
Oria Valsolda (CO)	(+39)-0344/68151
Palermo - Aerop. Falcone e Borsellino	(+39)-091/588371
Parma - Aerop. G. Verdi	(+39)-0521/618406
Perugia - Aerop. S. Egidio	(+39)-075/6929447
Piaggio Valmara (VB)	(+39)-0323/70188
Pisa - Aerop. G. Galilei	(+39)-050/26280
Ponte Chiasso (CO)	(+39)-031/540280
Ponte Tresa (VA)	(+39)-0332/550203
Reggio Calabria - Aerop. dello Stretto	(+39)-0965/645274
Rimini - Aerop. Miramare	(+39)-0541/370261
Roma - Aerop. Ciampino	(+39)-06/79494277
Roma Fiumicino - Aerop. L. da Vinci	(+39)-06/65954342
Ronchi dei Legionari - Aerop. Giuliano (GO)	(+39)-0481/778070
Trieste - Sez. Molo Bersaglieri	(+39)-040/6723260
Venezia - Aerop. Marco Polo	(+39)-041/5415390/1
Verona - Aerop. Catullo	(+39)-045/8619013



